

LAVORATORI IMPATRIATI E TEMPISTICA DEL RIMPATRIO: NECESSARIA LA CONTEMPORANEITÀ TRA RESIDENZA E ATTIVITÀ LAVORATIVA

- Sentenza del 04/03/2026, n. 486 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Craveia
- Rel. Appignani

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Agevolazione per lavoratori rimpatriati (art. 16 d.lgs. 147/2015) - Contestualità tra trasferimento di residenza e inizio dell'attività lavorativa - Esclusione del beneficio in caso di significativo intervallo temporale – Sussistenza.

Massima

In tema di agevolazione fiscale prevista dall'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, diretta a favorire il rimpatrio di lavoratori qualificati, il beneficio si applica solo ove sussista una sostanziale contestualità tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa cui è riferita la tassazione agevolata, rimanendo escluso in caso di avvio dell'attività a distanza di tempo significativo dal rimpatrio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha negato l'agevolazione ad un contribuente che, dopo aver trasferito la residenza in Italia nel 2019, aveva reperito un'occupazione soltanto dopo circa un anno di inoccupazione.)

Rif. Normativi

- D. Lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 16
- L. 30/12/2010, n. 238, art. 2
- L. 30/12/2010, n. 238, art. 3

Collegate

- CGT I Milano, n. 2587 del 10/07/2023

Difformi

- CGT II Lombardia, n. 2760 del 05/12/2025

Anno pubb.

- 2026